

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2025, n. 10-1361

Legge regionale n. 30/2008, articolo 4. Approvazione, per l'anno 2025, dei criteri per la concessione, a favore dei Comuni, Province e Città metropolitana di Torino, di contributi regionali per la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di loro proprietà. Dotazione finanziaria complessiva di euro 3.141.000,00 (capitolo 229990, Missione 09, Programma 02).



Seduta N° 88

Adunanza 14 LUGLIO 2025

Il giorno 14 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 10-1361/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 30/2008, articolo 4. Approvazione, per l'anno 2025, dei criteri per la concessione, a favore dei Comuni, Province e Città metropolitana di Torino, di contributi regionali per la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di loro proprietà. Dotazione finanziaria complessiva di euro 3.141.000,00 (capitolo 229990, Missione 09, Programma 02)

A relazione di: Marnati

Premesso che il territorio piemontese è interessato da una diffusa presenza di manufatti contenenti amianto e la legge regionale n. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto", in particolare:

- prevede, tra gli obiettivi dalla stessa elencati all'articolo 1, la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
- all'articolo 4, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto;
- al successivo comma 2, sancisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 101/2003 "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto";
- al comma 3 del medesimo articolo 4, sancisce che è data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Richiamato che:

in attuazione del sopra citato articolo 4, la Giunta regionale, sin dall'anno 2009, ha avviato più programmi di finanziamento per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevalentemente ad utilizzo scolastico;

con D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009, all'Allegato 3, sono stati definiti i punteggi ai fini della formazione della graduatoria delle istanze, successivamente modificati dalla D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019;

in ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1° luglio 2022, sono stati approvati i criteri per la concessione, in favore di amministrazioni comunali e provinciali, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà e per la bonifica, mediante rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata a seguito di inottemperanza a ordinanze di bonifica;

Richiamato, inoltre, che il decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" detta altresì le norme e le metodologie tecniche riguardanti il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso.

Premesso, inoltre, che:

ai sensi della legge regionale n. 2/2025, la dotazione finanziaria complessivamente a disposizione sul bilancio finanziario gestionale 2025 – 2027, capitolo di fondi regionali 229990 "Contributi a soggetti pubblici per interventi di rimozione e bonifica di manufatti contenenti amianto, legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30", nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", è pari a € 3.641.000,00, di cui euro 1.373.000,00 sull'annualità 2025, euro 1.134.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 1.134.000,00 sull'annualità 2027;

con l'ordine del giorno n. 145 del 26 febbraio 2025 il Consiglio regionale ha previsto di impegnare la Giunta regionale a farsi parte attiva affinché nella definizione dei bandi, afferenti all'annualità 2025 relativi alla concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 30/2008, si preveda che:

- sia data priorità agli interventi proposti dai Comuni singoli o associati con una popolazione fino a 5 mila abitanti;
- sia considerata la priorità di strutture ed edifici per i quali la valutazione del rischio di esposizione abbia evidenziato la necessità ed urgenza dell'intervento di bonifica, tenendo altresì conto dell'eventuale avvenuta trasmissione del Piano di Lavoro (ex articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008) a garanzia della pronta realizzazione degli interventi.

Richiamato che:

la D.G.R. n. 40 - 5094 del 18 dicembre 2012 "Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici" ha definito i criteri per la valutazione del rischio di esposizione derivante dalla presenza di manufatti in cemento amianto, che consentono di assegnare gradi di priorità quanto più possibili oggettivi, mediante il calcolo e l'incrocio di un indice di esposizione e di un indice di degrado per le coperture in cemento amianto;

la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 ha approvato il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020".

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Grandi rischi

ambientali, in esito ad approfondimenti tecnici:

sulla base delle suddette risorse complessivamente disponibili e delle stime relative alla presenza di amianto sul territorio, ha stimato di destinare € 3.141.000,00 a favore dei Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino per la rimozione di manufatti contenenti amianto degli edifici di loro proprietà, da ripartire in € 1.373.000,00, per l'annualità 2025, € 884.000,00 annui per le annualità 2026 e 2027;

ha delineato i criteri per definire la priorità per la concessione dei contributi in favore dei beneficiari, individuando due categorie di priorità, cui deriveranno due elenchi di beneficiari: quello afferente alla "Categoria di priorità 1", nella quale rientrano gli interventi di bonifica con rimozione di manufatti contenenti amianto in opera su edifici e strutture per i quali sia stata accertata la necessità di bonifica, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 e della D.G.R. n. 40 5094 del 18 dicembre 2012, e quello afferente alla "Categoria di priorità 2", nella quale rientrano i manufatti per i quali non sia accertata la necessità di procedere alla bonifica e non vi sia pertanto una tempistica entro la quale occorra realizzare gli interventi;

ha previsto che le risorse finanziarie disponibili siano destinate prioritariamente alle istanze ricadenti nella "Categoria di priorità 1" e che gli interventi sugli edifici afferenti alla "Categoria di priorità 2" potranno essere ammessi a contributo soltanto nell'ambito delle eventuali risorse finanziarie residue.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027, sul capitolo di fondi regionali 229990 "Contributi a soggetti pubblici per interventi di rimozione e bonifica di manufatti contenenti amianto, legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30", nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", per l'importo pari a € 3.141.000,00, di cui € 1.373.000,00 sull'annualità 2025, € 884.000,00 sull'annualità 2026 e € 884.000,00 sull'annualità 2027.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

vista la legge n. 90/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

vista la legge regionale n. 2/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la D.G.R. n.12-852 del 3 marzo 2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Preso atto della D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 di "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025.

Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2008, la Commissione consiliare competente, che nella seduta del 3 luglio 2025 ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione presentata.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 3.141.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 30/2008, i criteri, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione, per l'anno 2025, di contributi a favore dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino per la rimozione di manufatti contenenti amianto dagli edifici di loro proprietà, destinando complessivi € 3.141.000,00;
- che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di fondi regionali n. 229990, Missione 09, Programma 02, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, per l'importo pari a € 3.141.000,00, di cui € 1.373.000,00 sull'annualità 2025, € 884.000,00 sull'annualità 2026 e € 884.000,00 sull'annualità 2027;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Grandi rischi ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

Criteri, per l'anno 2025, per la concessione, in favore delle amministrazioni comunali e provinciali, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 30/2008

PREMESSE

L'articolo 1 della legge regionale n. 30/2008 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*" individua, quale obiettivo, la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto.

A tal fine, l'articolo 4, comma 1 della stessa legge stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 101/2003 "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto".

In attuazione del sopra richiamato articolo 4, la Giunta regionale, sin dall'anno 2009, ha avviato più programmi di finanziamento per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevalentemente ad utilizzo scolastico.

In ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1° luglio 2022, sono stati approvati i criteri per la concessione, in favore di amministrazioni comunali e provinciali, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà.

1. RISORSE FINANZIARIE E RIPARTO

La dotazione finanziaria per il bando in oggetto ammonta a € 3.141.000,00 sul capitolo di fondi regionali 229990, di cui euro 1.373.000,00 sull'annualità 2025, € 884.000,00 sull'annualità 2026 ed € 884.000,00 sull'annualità 2027.

2. BENEFICIARI

La partecipazione al bando sarà aperta alle amministrazioni comunali piemontesi, con esclusione dei Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono definiti specifici contributi, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, per consentire la realizzazione degli interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto sugli edifici di proprietà.

3. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DEGLI EDIFICI

Di seguito sono riportati i criteri per definire la priorità per la concessione dei contributi in favore dei beneficiari, secondo due elenchi di priorità, denominati "*Categoria di priorità 1*" e "*Categoria di priorità 2*".

Le risorse finanziarie disponibili sono destinate prioritariamente alle istanze ricadenti in "*Categoria di priorità 1*"; gli interventi sugli edifici in "*Categoria di priorità 2*" potranno essere ammessi a contributo soltanto nell'ambito delle eventuali risorse finanziarie residue.

3.1 Categoria di priorità 1

Rientrano in questa categoria gli interventi di bonifica con rimozione di manufatti contenenti amianto in opera su edifici e strutture per i quali sia stata accertata la necessità di bonifica.

Tale situazione deve risultare in esito al processo diagnostico di valutazione del rischio, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" a firma di professionista abilitato o in esito al procedimento di cui alla D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012 "*Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici*" in base allo stato di degrado e dell'indice di esposizione accertati da ARPA Piemonte e da ASL.

La valutazione del rischio deve essere stata predisposta e firmata entro la data di approvazione della presente deliberazione.

All'interno di questa categoria di interventi, la priorità è definita applicando le seguenti condizioni:

1. priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice friabile;
2. edifici e strutture scolastiche;
3. edifici e strutture ubicate nel territorio di Comuni fino a 5 mila abitanti;
4. avvenuta trasmissione, all'ASL competente per territorio, del piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008;
5. ordine cronologico di ricezione delle istanze di contributo.

3.2 Categoria di priorità 2

Rientrano in questa categoria i manufatti per i quali non sia accertata la necessità di procedere alla bonifica e non vi sia pertanto una tempistica entro la quale occorra realizzare gli interventi.

All'interno di tale categoria la priorità è così definita:

- 1) priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice friabile;
- 2) calcolo dei punteggi delle istanze ai fini della formazione della graduatoria secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3 alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 come modificate in attuazione della D.G.R. n. 35 - 8422 del 15 febbraio 2019;
- 3) a parità di punteggio delle istanze, si terrà conto delle seguenti ulteriori indicazioni in ordine decrescente di priorità:
 1. edifici e strutture adibite ad utilizzo scolastico;
 2. edifici e strutture ubicate nel territorio di Comuni fino a 5 mila abitanti;
 3. ordine cronologico di ricezione delle istanze di contributo.

Le istanze relative agli interventi su edifici e strutture cimiteriali costituiscono elenco di finanziamento a minore priorità.

4. SPESE AMMISSIBILI E TETTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Sono ammissibili la spese afferenti ai costi di bonifica con rimozione e al ripristino strettamente conseguente, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA.

L'importo dell'IVA rimarrà a carico delle amministrazioni beneficiarie quale quota di cofinanziamento delle opere.

Sono escluse dal contributo regionale le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi.

Al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi, risulta congruo definire in € 300.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO ED ALTRI CONTENUTI DEL BANDO

Le istanze di contributo dovranno essere redatte, a pena di inammissibilità, nel rispetto delle modalità approvate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Grandi rischi ambientali", in occasione del bando.

Nel bando saranno ulteriormente specificati, tra l'altro:

- i termini e le modalità di presentazione delle istanze;
- le cause di irricevibilità e inammissibilità delle istanze;
- la documentazione amministrativa e tecnica da allegare, in formato digitale, alla istanza;
- le modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria;
- le modalità di erogazione del contributo;
- la disciplina di eventuali varianti ai lavori finanziati;
- le cause di decadenza dal contributo;
- il regime dei controlli.

6. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore del Settore regionale A1622A - Grandi Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione dei contributi è fissato in 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze.

Il responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa, assegnando a tale fine un congruo termine per rispondere, durante il quale i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.